

CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE TELECOMUNICAZIONI

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPC) 2021 – 2024

Sommario

Premessa	3
1. Il contesto normativo di riferimento	3
3. La realtà del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni	12
3a. I fondamenti e gli obiettivi del PTPC	12
3b. Il Piano Anticorruzione delle Università consorziate	14
3c. L'organizzazione operativa	14
3d. L'impegno di prevenzione della corruzione	16
4. Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	17
4a. Requisiti e incompatibilità	17
4b. Funzioni, poteri e responsabilità	17
4c. Gli altri soggetti coinvolti: l'Assemblea dei Soci	17
4d. Il Direttore del CNIT, il Direttore Amministrativo, i Responsabili dei Laboratori Naz.li, i Responsabili delle Unità di Ricerca	17
4f. Dipendenti/Collaboratori	17
5. Il Piano di prevenzione della corruzione: riferimenti normativi e contenuto minimo	18
5a. La struttura del Piano di Prevenzione della corruzione del Consorzio	18
5b. Obblighi informativi verso il MEF vigilante	19
5c. Metodologia di valutazione del rischio	19
5d. L'identificazione e l'analisi del rischio	19
5e. La ponderazione o livello di rischio	19
5f. Le aree sensibili e il sistema dei controlli esistenti: acquisizione e sviluppo del personale e selezione del personale	20
5g. Misure per la prevenzione dei rischi nell'assunzione di personale tramite avvisi di selezione	20
5h. Acquisti di lavori, servizi e forniture	21
6. Formazione	22
6a. Obiettivi e finalità	22
6b. Destinatari della formazione e selezione dei partecipanti	23
6c. Altre attività di accompagnamento formativo	23

7. Rotazione del personale e verifica delle modalità di attuazione	23
8. Incompatibilità e conflitto d'interessi: obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	24
9. Whistleblowing	24
10. Codice di comportamento	25
11. Il sistema disciplinare	25
12. Le misure da implementare	25
13. La trasparenza	26
PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA'	30
Obiettivi e definizioni	30
Organizzazione e funzioni dell'amministrazione	30
I dati	31
L'area Amministrazione Trasparente	31
Iniziative per la trasparenza	33
Sistema di monitoraggio interno sull'attuazione del PTTI	33

Premesse

Il presente Piano viene redatto per il periodo 2021-2024 in attuazione dell'art. 1, comma 8, della legge 190 del 2012 e sulla base degli atti di indirizzo contenuti nei Piani adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).

Il Piano si pone l'obiettivo di dare continuità alle iniziative da tempo intraprese dal CNIT in tema di prevenzione e contrasto ai fenomeni corruttivi e, più in generale, ai fenomeni c.d. di "maladministration", quest'ultimi comprensivi di tutte quelle situazioni in cui, pur in assenza di fatti penalmente rilevanti, viene comunque a configurarsi una distorsione dell'azione amministrativa.

In tale percorso - progressivamente affinandosi nel corso degli anni - rimangono, pertanto, ferme e vigenti le prescrizioni già contenute nel precedente Piano triennale del Cnit.

Il presente Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021 – 2024, lungi dal costituire un mero adempimento burocratico, rappresenta uno strumento volto a prevenire fenomeni corruttivi e, più in generale, comportamenti non etici, attraverso lo sviluppo, aggiornamento ed implementazione di specifiche e adeguate misure organizzative che si presentino idonee a impedire il verificarsi del rischio corruttivo.

Nell'ottica ed in attuazione del più generale principio di miglioramento continuo e graduale, anche per il prossimo triennio si intende proseguire nel progressivo consolidamento delle iniziative da tempo intraprese, unitamente ad una sempre maggiore razionalizzazione del Piano al fine di migliorarne ulteriormente la qualità, in quanto la prevenzione della corruzione ed il contrasto ad ogni forma di illegalità costituiscono una priorità strategica del Cnit.

Il Contesto normativo

Il presente Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza viene adottato in conformità alle vigenti normative in materia che hanno visto il legislatore intervenire in numerose occasioni nel corso degli ultimi anni, con l'apporto di rilevanti e significative modifiche.

In particolare, alla prevenzione amministrativa della corruzione ed al contrasto, più in generale, di ogni forma di illegalità sono rivolte una pluralità di norme sia a livello sovranazionale che nazionale.

Per quanto attiene la normativa sovranazionale, occorre segnalare - per lo specifico rilievo - la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la successiva legge 3 agosto 2009, n. 116.

Significativo rilievo assume, altresì, la Convenzione penale sulla corruzione, predisposta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata con legge 28 giugno 2012, n.110.

Per quanto concerne la legislazione nazionale:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” successivamente integrata - con significative modifiche concernenti il quadro generale degli strumenti e delle responsabilità - dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. Con tale atto legislativo e con i successivi provvedimenti normativi ad esso collegati (d.lgs. n.33/2013 – d.lgs. n.39/2013 – d.P.R. n.62/2013) si è dato luogo ad un rilevante e significativo disegno organico di strumenti e soggetti volto ad implementare l’effettività delle diverse azioni volte alla prevenzione amministrativa ed al contrasto ai fenomeni corruttivi, in armonia con gli orientamenti internazionali vigenti in materia.

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190” in materia di attribuzione di incarichi 5 dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

- decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”. In materia di contratti pubblici: - decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: “Codice dei contratti pubblici”;

- decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244, recante: “Proroga e definizione di termini”;

- legge 27 febbraio 2017, n.19: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative”;

- decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

- legge 21 giugno 2017, n.96 recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”.

- Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”.

Per le società a partecipazione pubblica:

- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 recante: “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

- decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

Per il whistleblowing: la legge 30 novembre 2017, n.179 recante: “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, la quale ha modificato l’art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.65 in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti.

Il presente Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza si presenta, inoltre, conforme a quanto disposto dai seguenti atti di normazione secondaria nonché dalle delibere adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione:

- D.P.R 16 aprile 2013, n.62: “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

- delibera ANAC n.883 del 3 agosto 2016 – Determinazione “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”;

- delibera ANAC, n. 1309, del 28 dicembre 2016: “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.lgs. 33/2013. Art.5-bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»»;

- delibera ANAC, n. 1310, del 28 dicembre 2016: “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”;

- delibera ANAC, n.1134, dell’8 novembre 2017 recante: “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” le quali, come precisato dalla medesima Autorità, sono “da intendersi come totalmente sostitutive delle precedenti disposizioni”;

- delibera ANAC n.840 del 2 ottobre 2018 recante “Parere sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)” 7 - Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del decreto legislativo n.165/2001 (c.d. whistleblowing), approvato dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n.1033 nell’adunanza del 30 ottobre 2018, così come modificato con delibera n. 312 del 10 aprile 2019.

- delibera ANAC n.215 del 26 marzo 2019 recante “linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art.16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n.165 del 2001”.

- delibera n.494 del 5 giugno 2019 recante le “linee guida per l’individuazione e la gestione dei conflitti di interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”.

- Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n.1064 del 13 novembre 2019

Tutti gli atti di regolazione e normativi in materia di prevenzione della corruzione e e trasparenza successive al PNA 2019 delibera 1064/2019.

- delibera n. 1201 del 18 dicembre 2019 “Indicazioni per l’applicazione della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione – art. 3 d.lgs. n. 39/2013 e art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001”

- delibera n. 25 del 15 gennaio 2020 “Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l’affidamento di contratti pubblici”

- delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 “Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche”

- delibera n. 345 del 22 aprile 2020 “Individuazione dell’organo competente all’adozione del provvedimento motivato di rotazione straordinaria negli enti locali”. L’organo competente nelle amministrazioni centrali all’adozione del provvedimento motivato di rotazione straordinaria di cui all’art. 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 è il dirigente degli uffici dirigenziali generali o, per analogia, il responsabile di uffici “complessi”. Analogamente, negli enti locali l’adozione del provvedimento di rotazione straordinaria spetta ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, ove presenti, o al Segretario comunale, laddove il Sindaco abbia conferito, con atto di delega, a quest’ultimo dette funzioni in base all’art. 108, d.lgs. 267 del 2000. Nel caso in cui il provvedimento di rotazione interessi il Direttore generale, è il Sindaco che ha conferito l’incarico a valutare, in relazione ai fatti di natura corruttiva per i quali il procedimento è stato avviato, se confermare o meno il rapporto fiduciario. 2 Tale valutazione spetta al Sindaco anche nel caso in cui il provvedimento interessi il Segretario comunale Negli enti di ridotte dimensioni, privi di dirigenti e di direttore generale, le cui funzioni rimangono in capo all’Organo di indirizzo politico, l’adozione del provvedimento di rotazione straordinaria spetta a quest’ultimo. In nessun caso la competenza dell’adozione del provvedimento di rotazione straordinaria può essere posta in capo al RPCT. - delibera n. 445 del 27 maggio 2020 “Parere in materia d’inconferibilità dell’incarico di amministratore unico della omissis s.r.l.”. Ai fini del calcolo del periodo di raffreddamento, occorre considerare il concreto distanziamento temporale nell’esercizio delle funzioni svolte in relazione agli incarichi oggetto del d.lgs. 39/2013, al fine di assicurare l’effettivo allontanamento dagli incarichi, secondo le intenzioni del legislatore. Pertanto, nel computo del periodo di raffreddamento, il termine è da intendersi sospeso per tutta la durata di un incarico inconferibile, svolto cioè prima della scadenza del predetto periodo; il termine riprende a decorrere dalla cessazione dell’incarico inconferibile. - delibera n. 538 del 17 giugno 2020 “Applicabilità dell’istituto della rotazione straordinaria (art. 16, co. 1, lett. l-quater, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) ai medici specialisti ambulatoriali con rapporto di lavoro con le Aziende Sanitarie di riferimento di natura convenzionale regolato dal CCNL”. Ai medici specialisti ambulatoriali non si applicano gli istituti propri della disciplina sul rapporto di pubblico impiego di cui al d.lgs. n. 165/2001, ivi inclusa quella sulla rotazione straordinaria prevista dall’art. 16 co. 1, lett. lquater) del d.lgs. n.165/2001. Ciò in quanto,

come affermato da costante giurisprudenza, il rapporto di lavoro dei medici specialisti ambulatoriali che svolgono attività in regime di convenzione con le aziende sanitarie si configura come rapporto di lavoro privatistico autonomo-professionale con i connotati della cosiddetta “parasubordinazione” ed esula, pertanto, dall’ambito del pubblico impiego. In caso di avvio di procedimenti penali per condotte di natura corruttiva in capo ai medici specialisti ambulatoriali che possano in qualsiasi caso pregiudicare l’immagine di imparzialità dell’amministrazione soccorrono i principi generali che consentono all’amministrazione di adottare le misure più opportune tra cui anche la risoluzione del contratto.

- delibera n. 600 del 1° luglio 2020; “Ipotesi di incompatibilità interna prevista con riferimento allo svolgimento di determinate funzioni”. Ove un’amministrazione, sulla base dell’individuazione fatta a priori di situazioni di conflitto di interessi, vieti a propri dipendenti l’esercizio di alcune attività all’interno della stessa amministrazione, si configura un’ipotesi di incompatibilità “interna” di carattere eccezionale non riconducibile alle ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013. Tale tipo di incompatibilità “interna” è espressione dell’autonomia organizzativa di un’amministrazione e incide sull’assetto organizzativo degli uffici e sul riparto dei compiti e delle attribuzioni tra i dipendenti, senza tuttavia comportare limitazioni degli spazi di autonomia e di libertà individuali, 3 come invece nelle ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013.

- delibera n. 983 del 18 novembre 2020 “Procedimento sanzionatorio UVMAC/S/ [omissis]/2020 nei confronti del Comune [omissis] per omessa adozione del PTPCT relativo al triennio 2020-2022”.

- delibera n. 1120 del 22 dicembre 2020 “Richiesta di parere del Ministero della Difesa in merito alle novità introdotte dal decreto-legge 16/7/2020 n. 76, convertito con legge 11/9/2020 n. 120, in materia di patti di integrità”. L’esclusione dalla gara per violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di integrità è compatibile con il principio di tassatività delle clausole di esclusione previsto dall’articolo 83, comma 6, del codice dei contratti pubblici, essendo prevista da disposizioni di legge vigenti. Le previsioni del patto di integrità non devono eccedere la finalità di scongiurare illecite interferenze nelle procedure di gara, in coerenza con il principio comunitario di proporzionalità. L’esclusione è in ogni caso disposta previa valutazione della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dalla sanzione espulsiva e in ottemperanza ai principi che regolano il procedimento amministrativo. L’esclusione conseguente al mancato rispetto degli obblighi assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità opera limitatamente alla gara in corso di svolgimento. Soltanto nel caso in cui la condotta posta in essere dall’operatore economico integri anche altre fattispecie di esclusione, quali ad esempio quelle previste dall’articolo 80, comma 5, lettera f-bis) oppure lettera c-bis) del codice dei contratti pubblici, la rilevanza ostativa della condotta si estende anche alle altre procedure di gara nei modi e tempi previsti dalle disposizioni di riferimento. In tali eventualità l’operatore economico potrà avvalersi delle misure di self-cleaning, con effetto pro futuro, per sterilizzare gli effetti conseguenti alla realizzazione della condotta illecita. Le misure previste dall’articolo 32 del decreto-legge 90/2014 operano nella fase successiva all’aggiudicazione della gara, al fine di consentire la prosecuzione del contratto in corso di svolgimento. Il dato letterale e la finalità sottesa alla previsione in esame non ne consentono l’applicazione in caso di violazione degli impegni assunti con il patto di integrità che intervenga nella fase di partecipazione alla gara.

- delibera n. 469 del 9 giugno 2021 “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing).

- delibera n. 1164 del 11 dicembre 2019 “Soggezione della società OMISSIS, operante in un sistema multilaterale di negoziazione (EXTRAMOT Pro), alla disciplina in materia di obblighi di pubblicazione e di trasparenza”. Ai fini dello svolgimento dell’attività di vigilanza in materia di obblighi di pubblicazione, l’emissione di obbligazioni nel mercato ExtraMot Pro di Banca d’Italia non consente di ascrivere la società emittente nella categoria delle “società quotate” di cui all’art. 2, comma 1, lett. p), del TUSP, per le quali l’articolo 2 bis, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 prevede una deroga agli obblighi di pubblicazione. Deve, pertanto, registrarsi l’adozione di una buona pratica amministrativa da parte della società che, nonostante ritenesse di non essere soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 in virtù della predetta deroga, abbia comunque ritenuto di attenersi agli adempimenti in materia di pubblicità previsti dal medesimo decreto in ragione della propria natura di società “in house”, al fine di garantire la maggior trasparenza possibile sia nei confronti dei soci che nei confronti degli utenti” - delibera 803 del 7 ottobre 2020 “Coordinamento della disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con gli obblighi di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati previsti nella delibera n. 444 del 31 ottobre 2019 dell’Autorità per la regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA)”. In attuazione delle misure di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico con la delibera n. 444 del 31 ottobre 2019, i gestori del servizio, ivi compresi i comuni che lo gestiscono in economia, sono tenuti a pubblicare in apposita sezione del proprio sito istituzionale, alcune informazioni minime, allo scopo di armonizzare le garanzie a tutela degli utenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla scelta organizzativa per la gestione del servizio e dalla tipologia delle tariffe applicate, e rafforzare la trasparenza, in coerenza con gli obiettivi di carattere ambientale previsti dalla disciplina europea. L’accesso diretto all’apposita sezione del sito istituzionale dedicata al servizio di gestione dei rifiuti urbani risponde all’esigenza di agevolare la fruibilità delle informazioni da parte del cittadino e la valutazione del servizio offerto. Pertanto, gli obblighi di pubblicazione previsti nel d.lgs. n. 33/2013, art. 32, con riferimento a tale specifico ambito, si intendono assolti anche mediante l’inserimento nella sezione “Amministrazione/Società trasparente”, sotto-sezione “Servizi erogati”, del collegamento ipertestuale alla distinta sezione in cui i dati e le informazioni indicati all’art. 32 sono resi disponibili, nel rispetto della qualità delle informazioni ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 33/2013. - delibera n. 1047 del 25 novembre 2020 “Pubblicazione dei dati sui compensi concernenti gli incentivi tecnici di cui all’art. 113, d.lgs. 50/2016, al personale dipendente”. Alla luce del vigente quadro normativo non sussiste un obbligo di pubblicazione, ai sensi del d.lgs. 33/2013, delle determine dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016 al dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori. I dati 5 contenuti nelle predette determinazioni possono essere pubblicati ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 33/2013, poiché le somme sono liquidate a fronte di incarichi attribuiti al personale dipendente dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore.

- delibera n. 1054 del 25 novembre 2020; “Interpretazione della locuzione "enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione" e di "svolgimento di attività professionali" di cui all’art. 15, co.1, lett. c) del d.lgs. 33/2013”. Nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è assente una definizione di “enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione” di cui all’art. 15, co. 1, lett. c), del d.lgs. 33/2013. Al riguardo, appare ragionevole fare riferimento alla definizione contenuta nell’art. 1, co.2, lett. d) del d.lgs. 39/2013 e ai chiarimenti forniti in proposito dall’Autorità, in particolare nella delibera n. 553/2019, tenuto conto della comune ratio di garantire anche l’imparzialità nello svolgimento dell’incarico ed evitare situazioni di conflitto di interessi. Ne consegue che per “ente regolato dalla pubblica amministrazione” deve intendersi l’ente sul quale il soggetto pubblico esplica poteri che incidono sullo svolgimento dell’attività principale, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l’esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di

certificazione, mentre per “ente finanziato da una pubblica amministrazione” l’ente la cui attività è finanziata attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici, purché i finanziamenti abbiano le caratteristiche della rilevanza economica e della continuità/stabilità temporale. Per quanto riguarda l’individuazione dei dati da pubblicare, secondo un criterio di ragionevolezza e coerenza sistematica, si ritiene che, ai fini dell’obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 15, co. 1, lett. c), sia sufficiente l’indicazione della carica o dell’incarico ricoperto e la denominazione dell’ente privato regolato o finanziato. In merito al periodo temporale a cui fare riferimento per l’individuazione degli incarichi da pubblicare, occorre considerare gli incarichi in corso o svolti in un periodo di tempo delimitato antecedente il conferimento dell’incarico, che può essere parametrato al periodo di raffreddamento di due anni previsto nel d.lgs. 39/2013 (artt. 4 e 5). Quanto ai dati da pubblicare sull’attività professionale, in relazione allo scopo della norma, sono da rendere, almeno, le informazioni relative al settore e alle materie che costituiscono l’oggetto principale dell’attività professionale svolta nei confronti sia di soggetti pubblici sia di soggetti privati e l’indicazione della tipologia di tali soggetti. Ciò al fine di consentire all’amministrazione ogni opportuna valutazione in ordine a eventuali situazioni di conflitti di interesse. 6 - delibera n. 329 del 21 aprile 2021 “Pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di valutazione di fattibilità delle proposte per la realizzazione in concessione di lavori in project financing, di cui all’art. 183, comma 15, d.lgs. 50/2016”. Con riferimento alla procedura di project financing a iniziativa privata, alla luce dell’indirizzo espresso dal giudice amministrativo, le amministrazioni sono tenute a concludere il procedimento di valutazione di fattibilità, sia essa positiva che negativa, delle proposte degli operatori economici di cui all’art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016 con l’adozione di un provvedimento amministrativo espresso e motivato ai sensi della l. 241/1990. Per i provvedimenti adottati a conclusione della valutazione di fattibilità delle proposte di cui al richiamato art. 183, co. 15, è raccomandata la pubblicazione come dati ulteriori ai sensi dell’art. 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013. Tale pubblicazione potrebbe avere ad oggetto, se non il provvedimento integrale, quanto meno gli estremi del provvedimento con l’indicazione, in via esemplificativa, della data, del numero di protocollo, dell’oggetto e dell’ufficio che lo ha formato, oltreché del destinatario ovvero della tipologia di destinatario. La suddetta pubblicazione va inserita nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti – Dati Ulteriori” a cui si potrebbe fare un collegamento ipertestuale dalla sotto-sezione “Provvedimenti” ex art. 23 d.lgs. 33/2013 e, auspicabilmente, altresì dalla sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” ex art. 37, co. 1, lett. b), d.lgs. 33 citato. Riguardo a tali provvedimenti, resta, in ogni caso, ferma la possibilità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5, co. 2, e 5-bis del d.lgs. 33/2013.

- delibera n. 364 del 5 maggio 2021 “Accesso civico generalizzato ex artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 con riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio (CTU)”. La consulenza tecnica d’ufficio (CTU), in quanto mezzo di indagine riconducibile nell’ambito degli atti giudiziari, è esclusa dall’accesso civico generalizzato ex art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013. L’accesso a tale atto è disciplinato da regole autonome previste dal codice di rito ed in particolare dalla disposizione di cui all’art. 76 disp. att. c.p.c. ai sensi della quale l’accesso agli atti giudiziari è riservato ai difensori e alle parti del giudizio, nonché dalle norme che subordinano il rilascio di copie al pagamento di appositi diritti (cfr. art. 744 c.p.c). Tali disposizioni non possono essere derogate dalla disciplina in materia di accesso civico, che, peraltro, all’art. 5-bis, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013 dispone che l’accesso civico “è escluso nei casi [...] di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti. - delibera n. 468 del 16 giugno 2021 “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati Al fine di garantire la trasparenza dell’attività, le amministrazioni pubblicano, ai sensi del comma 1 dell’art. 26, gli atti normativi, ovvero le leggi e i regolamenti, che enucleano i criteri 7 (artt.

26 e 27 d.lgs. n. 33/2013): superamento della delibera numero 59 del 15 luglio 2013 recante “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)”. e le modalità di assegnazione dei benefici nonché gli atti di carattere amministrativo generale adottati in attuazione di regolamenti o leggi, che riguardano sia i sussidi, gli indennizzi, i premi, i contributi volti ad accordare un vantaggio economico a persone fisiche ed enti pubblici e privati che le prestazioni relative a servizi pubblici, caratterizzate, per lo più, da finalità socioassistenziali. In un’ottica di semplificazione, la pubblicazione di cui al comma 1 si può effettuare, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 33/2013, mediante collegamento ipertestuale ad altra sezione del sito in cui gli atti previsti dal citato comma 1 siano già eventualmente pubblicati. Dato lo stretto collegamento tra l’art. 27 - che elenca gli elementi informativi essenziali che gli atti di concessione devono possedere – e la precisa quantificazione economica che il legislatore fissa, pari a euro mille nel corso dell’anno solare a favore del medesimo beneficiario all’art. 26, co. 2, va esclusa la pubblicazione ai sensi del citato comma 2 degli atti di concessione riferiti a servizi o prestazioni non consistenti in erogazioni di denaro non direttamente e chiaramente quantificabili in termini economico-monetari. Sono quindi oggetto di pubblicazione, ai sensi del comma 2 dell’art. 26, solo gli atti con cui le amministrazioni e gli enti dispongono l’erogazione di vantaggi direttamente e chiaramente quantificabili in termini economico-monetari. E’ superato l’orientamento espresso dall’Autorità nelle delibere 59 del 15 luglio 2013 e 618 del 26 giugno 2019 per definire l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 26 comma 1 del d.lgs. 33/2013 secondo cui, nei casi in cui l’elemento prestazionale che costituisce l’oggetto della concessione di un vantaggio abbia un peso maggiore rispetto a minime forme di contributo della stessa, si tratta di prestazioni di servizi da non sottoporre a pubblicazione obbligatoria ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. E’ confermato l’orientamento dell’Autorità secondo cui sono da ritenersi escluse dall’applicazione degli artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013 le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) connessi alla tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, tutelato dall’art. 32 Cost. Spetta in ogni caso alle amministrazioni valutare se la tipologia di erogazioni da pubblicare si caratterizzi o meno per essere un aiuto finanziario nei termini sopra esposti. Al fine di tutelare la riservatezza dei beneficiari, l’amministrazione è tenuta ad anonimizzare i dati identificativi degli stessi ove rivelatori di una condizione di disagio economico-sociale (comma 4 dell’art. 26). In tali ipotesi le amministrazioni possono valutare di pubblicare i dati in forma aggregata sulla base di criteri dalle stesse individuati che assicurino la più ampia conoscibilità dei sussidi concessi.

- delibera n. 448 del 27 maggio 2020 “concernente proposte di modifica alla disciplina del pantouflage di cui all’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”)”.

- delibera n. 541 del 1° luglio 2020 “concernente l’applicabilità alle società quotate della normativa in materia di trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013 e di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012”. 2. Tabella degli atti normativi intervenuti successivamente al PNA 2019 ed eventuali atti dell’Autorità adottati in relazione alle modifiche normative introdotte Atti normativi Modifiche e/o integrazioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza Atti dell’Autorità Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”. Art. 1, co. 145 Art. 19, Bandi di concorso, del d.lgs. 33 del 2013: è stata introdotto l’obbligo di pubblicare anche le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori e aggiunto il comma 2-bis in base al quale i soggetti di cui all’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di

cui all'art. 19. Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022". Art. 1, co. 163 L'art. 1, co. 163, ha sostituito il comma 1 dell'art. 46 del d.lgs. n. 33/2013, in materia di responsabilità dirigenziale per inadempimento degli obblighi di pubblicazione, prevedendo l'applicazione delle medesime sanzioni di cui all'art. 47, co. 1-bis. 9 La norma ha altresì modificato l'art. 47 del d.lgs. n. 33/2013 sostituendo i commi 1-bis e 2 sulla quantificazione della sanzione amministrativa in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione e comunicazione. Decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica", cd. decreto mille proroghe 2020, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8. Art. 1, commi 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater Decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea" convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, c.d. milleproroghe 2021. Art. 1, co. 16 Il decreto ha previsto l'adozione entro il 31.12.2020 di un regolamento Governativo per la disciplina della pubblicazione degli atti dei dirigenti ex art. 14, co. 1-bis, d.lgs. 33/2013, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 20/2019, sospendendo fino a quella data le sole sanzioni stabilite agli artt. 46 e 47 del d.lgs. 33/2013 per i soggetti di cui all'articolo 14, co. 1-bis. Il decreto ha prorogato al 30.04.2021 l'adozione del regolamento Governativo sopra citato e la sospensione delle suddette sanzioni. Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. Art. 99 "Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19" Il comma 5 dell'art. 99, come modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, impone a ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria di attuare un'apposita rendicontazione separata, per la quale è anche autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità. La norma dispone inoltre che, al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovrà essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalità.

Comunicato del Presidente del 29 luglio 2020, "Pubblicazione dei dati sulle erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modello di rendiconto delle donazioni ricevute ai sensi dell'art. 99 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27";

Comunicato del Presidente del 7 ottobre 2020, "Integrazioni al Comunicato del Presidente dell'Autorità "Pubblicazione dei dati sulle erogazioni liberali a sostegno del contrasto 10 all'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 29.07.2020" Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. Art. 103 "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza". Tale disposizione incide sui procedimenti avviati a seguito dell'esercizio dell'attività di vigilanza e del potere di accertamento e sanzionatorio dell'Autorità in materia di anticorruzione e trasparenza.

Delibera numero 268 del 19 marzo 2020 “Sospensione dei termini nei procedimenti di competenza dell’Autorità e modifica dei termini per l’adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti dell’Autorità”. Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” Riconducibilità dei buoni per la spesa alimentare erogati a causa dell'emergenza COVID-19 agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di cui agli artt. 26 e 27, d.lgs. 33/2013. Comunicato del Presidente del 27 maggio 2020, recante “Pubblicazione dei dati sui buoni per la spesa alimentare previsti dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020” in merito agli obblighi di trasparenza dell’iter procedurale di erogazione dei buoni spesa per l’acquisito di generi alimentari da parte di soggetti in condizioni di disagio economico sociale a causa dell'emergenza”.

Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40. Art. 37 “Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza”. La norma ha prorogato il termine del 15 aprile 2020, previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al 15 maggio 2020.

Comunicato del Presidente del 9 aprile 2020, “Aggiornamento della delibera n. 268 del 19 marzo 2020” . 3. Tabella dei decreti legge intervenuti nel 2021 in corso di conversione in legge ed eventuali atti dell’Autorità adottati in relazione alle modifiche normative introdotte 11 Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (Scadenza per la relativa conversione in legge 30 luglio 2021) ART. 47 “Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC” Il comma 9 dell’art. 47 dispone l’obbligo di pubblicare sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 i rapporti sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e le relazioni di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La norma dispone anche un obbligo di comunicazione di tali dati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegate per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia” (Scadenza per la relativa conversione in legge 8 agosto 2021) Art. 6 “Piano integrato di attività e organizzazione”. La norma prevede l’adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, di un “Piano integrato di attività e di organizzazione” “nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 7 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190”.

3. La realtà del Consorzio Interuniversitario CNIT

3a. I fondamenti e gli obiettivi del PTPC

Il presente Piano è l'occasione per effettuare una rivalutazione attenta della struttura e delle attività dell'Ente in linea con la metodologia disegnata dalla normativa vigente.

Entrando nel merito dell'ambito di competenza del Piano, il concetto di "corruzione" considerato dal Consorzio, conformemente alle indicazioni della normativa vigente, è essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

I tre principali obiettivi delineati dal P.N.A. alla base della elaborazione dei Piani dello scorso esercizio e del presente sono:

- Ridurre le opportunità in cui si manifestino casi di corruzione;
- Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- Creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Tali obiettivi, come è noto, sono perseguiti attraverso una serie di misure di prevenzione a livello nazionale, nonché attraverso una strategia di prevenzione a livello decentrato, contenuta nel paragrafo 3 del P.N.A., in cui sono previsti indirizzi per le amministrazioni.

In sostanza, il Piano deve:

- Individuare le attività a più elevato rischio di corruzione;
- Individuare, per tali attività, misure di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione; in particolare sono indicate le misure previste obbligatoriamente dalla legge 190/2012, dalle altre prescrizioni di legge e dal P.N.A. ed eventuali ulteriori misure facoltative;
- Stabilire obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- Monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
- Monitorare i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione.
- Al fine di dare attuazione alla normativa vigente l'organo di indirizzo del Consorzio CNIT individuato per l'Ente: quale Responsabile della prevenzione della corruzione e quale Responsabile per la trasparenza, **dr.ssa Sara Perugin Bernardi**. Inoltre il Consorzio si è avvalso della consulenza di un legale esperto in materia (Avvocato Cesare Bruzzone).

3b. Il Piano Anticorruzione delle Università consorziate.

Il Consorzio CNIT è un soggetto giuridico interamente costituito da Università italiane pubbliche. All'attività scientifica partecipano oltre alle Unità di ricerca costituite presso gli Atenei consorziati anche le UdR costituite presso enti di ricerca pubblici (CNR).

Nella stesura del presente documento ha tenuto in considerazione gli obiettivi delle diverse Università consorziate, tuttavia nella stesura di esso si è mantenuta la necessaria autonomia e responsabilizzazione da parte del RPCT circa l'inquadramento ed il contenuto di esso.

3c. L'organizzazione operativa

Il CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni) è un ente non-profit fondato nel 1995 e riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), che svolge attività di ricerca, innovazione e formazione avanzata nell'ampio settore dell'ICT.

Il CNIT consorzia 38 sedi universitarie, a cui si aggiungono 7 unità di ricerca presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, per un totale di 44 unità di ricerca, e sei Laboratori Nazionali. Al CNIT afferiscono oltre 1300 ricercatori appartenenti alle università consorziate e per esso lavorano come dipendenti circa 100 ricercatori e tecnici.

L'insieme delle attività economiche che il CNIT gestisce deriva da programmi di finanziamento competitivi e da aziende private. La reputazione nazionale e internazionale di cui il CNIT gode è di assoluto rilievo.

Il CNIT ha coordinato e/o partecipato a centinaia di progetti di ricerca nazionali ed europei (inclusi progetti ERC ed H2020) con ottimi risultati. L'attività di trasferimento dell'innovazione generata dal sistema universitario verso le aziende costituisce una missione prioritaria del CNIT.

Organizzazione

- **L'Assemblea dei Soci** è l'organo deliberante del Consorzio; è composta da un rappresentante di ciascuna delle Università consorziate.
- **Il Direttore del Consorzio** è eletto per un triennio dall'Assemblea dei Soci; ha la rappresentanza legale del Consorzio e svolge le funzioni di indirizzo e promozione del Consorzio.
- **Il Presidente** viene nominato dall'Assemblea dei Soci ed esercita, di concerto con il Direttore, funzioni di rappresentanza e di promozione del Consorzio.
- **Il Consiglio di Amministrazione** è composto dal Direttore e da quattro membri eletti dall'Assemblea dei Soci nel proprio ambito; agisce con potere deliberante su delega dell'Assemblea dei Soci entro i limiti stabiliti dall'Assemblea stessa.
- **Il Consiglio Scientifico** è composto dal Presidente del Consorzio, che lo convoca e lo presiede, dal Direttore, dai responsabili delle Unità di ricerca delle Università Consorziate e delle Sezioni e dei Laboratori di ricerca del Consorzio. Il Consiglio Scientifico costituisce l'organo di consulenza scientifica del Consorzio. A fini operativi è prevista una **Giunta del CS** eletta da questo organo.
- **Il Collegio dei Revisori dei Conti**: La revisione della gestione amministrativa contabile del Consorzio è effettuata da un Collegio dei Revisori dei Conti.
- **L'Amministrazione centrale** del CNIT ha sede a Parma e cura la gestione amministrativa del consorzio coadiuvata da personale dislocato presso la Direzione, la Presidenza ed i Laboratori Nazionali.
- **Le Unità di Ricerca** sono organismi aventi il fine di coordinare e gestire presso le Università consorziate o Enti convenzionati lo svolgimento dell'attività di ricerca propria del Consorzio.
- **I Laboratori Nazionali** sono strutture del CNIT a disposizione di tutte le Università consorziate, aventi il fine

di svolgere attività di ricerca particolarmente impegnativa sul piano sperimentale e realizzativo a livello nazionale e internazionale.

- **Direttore Amministrativo:** coordina le attività amministrative e cura l'applicazione delle deliberazioni assunte dagli Organi dell'Ente.

Unità di ricerca

- Politecnico di Bari
- Politecnico di Milano
- Politecnico di Torino
- Scuola Superiore S. Anna
- Università "Mediterranea" di Reggio Calabria
- Università de L'Aquila
- Università del Piemonte Orientale
- Università del Salento
- Università della Calabria
- Università della Campania "Luigi Vanvitelli"
- Università di Bologna
- Università di Brescia
- Università di Cagliari
- Università di Cassino
- Università di Catania
- Università di Ferrara
- Università di Firenze
- Università di Genova
- Università di Modena e Reggio Emilia
- Università di Napoli "Federico II"
- Università di Napoli "Parthenope"
- Università di Padova
- Università di Palermo
- Università di Parma
- Università di Pavia
- Università di Perugia
- Università di Pisa
- Università di Roma "La Sapienza"
- Università di Roma "Tor Vergata"
- Università di Roma Tre
- Università di Salerno
- Università di Siena
- Università di Torino
- Università di Trento
- Università di Trieste
- Università di Udine
- Università Politecnica delle Marche
- IEIT-CNR
- IFAC-CNR "Nello Carrara"
- IIT/ISTI-CNR
- IMAA-CNR di TITO SCALO (PZ)
- IREA-CNR
- ISAC-CNR
- ISSIA-CNR

LABORATORI NAZIONALI

I Laboratori Nazionali sono strutture del CNIT a disposizione di tutte le Università consorziate, aventi il fine di

svolgere attività di ricerca particolarmente impegnativa sul piano sperimentale e realizzativo a livello nazionale e internazionale.

- **Laboratorio Nazionale di Comunicazioni Multimediali, Napoli**
- **Laboratorio Nazionale di Comunicazioni Wireless, Bologna/Cesena/Ferrara**
- **Laboratorio nazionale di Fibre Ottiche Avanzate per Fotonica, L'Aquila**
- **Laboratorio Nazionale di Radar e Sistemi di Sorveglianza, Pisa**
- **Laboratorio Nazionale di Reti e Tecnologie Fotoniche, Pisa**
- **Laboratorio Nazionale di Reti Intelligenti e Sicure, Genova**

3d. L'impegno di prevenzione della corruzione

L'ANAC con la Delibera del giugno 2015 n. 8 ha specificato che vanno estesi ai soggetti privati in mano pubblica gli adempimenti della L. 190/2012 e D.L.gs. 33/2013, e della successiva normativa la lettura delle disposizioni in parola hanno condotto Consorzio CNIT ad adeguarsi ad esse: allo scopo di tutelare l'immagine di imparzialità e di buon andamento della sua attività, dei beni aziendali e delle attese dei consorziati, del lavoro del personale e dei collaboratori e degli *stakeholders* in genere. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che, aldilà dell'obbligatorietà degli adempimenti previsti, il Piano di prevenzione, efficacemente attuato e monitorato, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione del personale e dei collaboratori con gli organi di indirizzo, in modo tale da evitare il rischio di comportamenti distorti voi della pubblica funzione ad esso attribuita a danno del Consorzio e delle Consorziati e tale da stimolare la ricerca di ulteriori margini di efficienza nella gestione della detta *mission*.

4. Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza

4a. Requisiti e incompatibilità.

La figura del RPCT è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. A tal riguardo appare utile precisare che il Consorzio, ha individuato un unico soggetto per tale ruolo nella dr.ssa Sara Perugin Bernardi.

4b. Funzioni, poteri e responsabilità.

Considerato il delicato compito organizzativo e di raccordo, è stato assicurato al Responsabile della prevenzione il supporto di un avvocato esperto in materia da diversi anni consulente CNIT. La Legge considera essenziale la figura del Responsabile, come soggetto idoneo ad assicurare il funzionamento del sistema di prevenzione, attribuendo a tale ruolo le seguenti funzioni: - elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo d'indirizzo politico; - definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; - verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità; - proporre modifiche al piano in caso di

accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione; - promuovere, d'intesa con il dirigente competente, la mobilità interna degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività, nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; - individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 15 dicembre di ogni anno, redige una relazione annuale con il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione adottate. A fronte dei compiti attribuiti, la Legge 190/2012 prevede delle consistenti responsabilità per il caso di inadempimento. In particolare, all'art. 1, c. 8, della L.190/2012 si prevede una responsabilità del Direttore dell'ente per la mancata predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione e per la mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti. Per completezza del quadro delle responsabilità in capo al Responsabile della prevenzione, si segnala: - (in qualità di responsabile – anche - della trasparenza) una responsabilità per la violazione degli obblighi di trasparenza art. 46 del d.lgs. n. 33 del 2013; - il mancato rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi (art. 15 del d.lgs. 39/2013).

4c. Gli altri soggetti coinvolti: L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo di indirizzo che vigila sull'operato del Responsabile per la Trasparenza e sull'efficacia dell'azione svolta. L'Assemblea dei Soci **nel mese di Aprile** approva il Piano della prevenzione della corruzione e ogni proposta di aggiornamento e modifica dello stesso. Riceve e prende atto dei contenuti della relazione annuale predisposta dal Responsabile con il rendiconto dettagliato sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel piano.

4d. Il Direttore e Rappresentante Legate del CNIT, il Direttore Amministrativo, i Responsabili dei Laboratori Nazionali, i Responsabili delle Unità di Ricerca

Secondo le disposizioni normative, ai titolari dei Processi/Attività a rischio corruzione individuati nel presente Piano sono attribuite le seguenti responsabilità: a) svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, assicurando la completezza e la tempestività del flusso informativo; b) partecipano al processo di gestione del rischio, collaborando per individuare le misure di prevenzione; c) assicurano l'osservanza del Codice di Comportamento e l'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel Piano; d) adottano le misure gestionali finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, quali l'attivazione di un piano formativo, l'avvio di eventuali procedimenti disciplinari. In effetti tutti i titolari dei Processi/Attività sono chiamati a fornire il proprio contributo per la redazione del Piano, ivi compresi coloro che non sono a "rischio".

4f. Dipendenti/Collaboratori.

Come sopra segnalato, il Consorzio ha un organico composto da dipendenti assunti con contratto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, e si avvale di collaborazioni coordinate e continuative e di contratti di tipo occasionale e professionale per lo svolgimento di attività legate a progetti di ricerca., I dipendenti e i

collaboratori esterni, consapevoli della legge anticorruzione e dei suoi obblighi, partecipano al processo di gestione del rischio, osservando le misure contenute nel Piano, segnalando le situazioni d'illecito ai Responsabili di Ricerca nonché i casi di conflitto di interessi che li riguardano.

5. Il Piano di prevenzione della corruzione: riferimenti normativi e contenuto minimo.

Nella tabella A “mappatura dei processi e valutazione del rischio” (a pag.20) , sono individuate le aree a maggior rischio di corruzione; tali aree sono state valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ente. In tale modo è possibile procedere in una programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione; individuare procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi; individuare modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; adottare un Codice di comportamento e per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative; regolamentare le procedure per l'aggiornamento; informare in maniera adeguata l'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli (MEF); introdurre di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel piano. Le misure di prevenzione devono essere coerenti con gli esiti della valutazione dei rischi, prendendo in considerazione sia i potenziali eventi in cui l'ente possa essere considerato responsabile per il reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, sia per i reati commessi da un dipendente della società in qualità di agente pubblico ovvero per quelle ipotesi in cui l'agente operi come soggetto indotto o corruttore.

5a. La struttura del Piano di Prevenzione della corruzione del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni

Il Piano di prevenzione della corruzione del Consorzio CNIT è un documento di natura programmatica, in pratica un vero e proprio modello organizzativo, che incorpora tutte le misure obbligatorie previste dalla Legge 190/2012 nonché altre specifiche relative alle aree a rischio, individuate sulla base del *riskassessment* del Consorzio. Il Piano è trasmesso alle Università consorziate e al Collegio dei Revisori dei Conti, dopo la sua approvazione da parte dell'organo di indirizzo (Assemblea dei Soci) e pubblicato sul sito istituzionale www.cnit.it. In concreto, il presente Piano di prevenzione della corruzione descrive sinotticamente (v. tabella n. 1) la metodologia di *riskassessment*, le aree e i processi sensibili individuati in relazione ai rischi di reato e di altri comportamenti corruttivi violativi del principio di legalità, commessi dai soggetti apicali e sottoposti alla loro direzione e coordinamento, in qualità di agenti pubblici ovvero per quelle ipotesi in cui il dipendente del Consorzio opera come soggetto indotto o corruttore. La parte programmatica riporta le misure obbligatorie per tutte le aree sensibili, indicate dalla L. 190/2012 e i presidi di controllo specifici di ciascun processo. Il Piano che ne deriva contiene anche l'indicazione del grado di priorità di ogni misura/prescrizione, tenendo conto della diversa rilevanza attribuita in relazione all'urgenza di ridurre ad un livello accettabile i rischi che si verifichino e gli eventi di corruzione ipotizzati. Tale ricostruzione, con particolare riferimento alle misure di prevenzione, è utilizzata anche per aggiornare il Codice di comportamento del Consorzio inserito nel

“Regolamento del personale non dirigenziale del CNIT”.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consorzio verifica periodicamente i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi anticorruzione programmati, rilevando gli eventuali scostamenti. L'efficacia delle misure adottate sarà valutata sulla base delle verifiche (REPORTISTICA PERIODICA) eseguite e sugli esiti dei monitoraggi periodici relativi a: - rispetto dei tempi procedurali nello svolgimento delle attività a rischio, - tipologia, frequenza di eventi o “pericoli” di comportamenti corruttivi rilevati nel periodo, dei relativi provvedimenti assunti nei confronti del personale; - rapporti intercorsi con i soggetti esterni.

Valutate le informazioni raccolte, entro il 15 dicembre di ogni anno, il Responsabile della Prevenzione redige una relazione sull'efficacia delle misure di prevenzione adottate, ai sensi dell'art. 1 c. 14 L. 190/2012 che costituirà la base per l'emanazione del nuovo Piano di prevenzione della corruzione o per l'aggiornamento/revisione di quello in uso. La Relazione annuale dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione procederà all'aggiornamento del Piano annuale di prevenzione della corruzione da portare all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

5b. Obblighi informativi verso il MEF vigilante.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni provvederà a trasmettere al MEF i seguenti documenti: il Piano di prevenzione della corruzione del Consorzio e suoi aggiornamenti successivi approvati; la Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione.

5c. Metodologia di valutazione del rischio.

La valutazione dei rischi è stata sviluppata nelle tre fasi *standard* di identificazione, analisi e ponderazione.

5d. L'identificazione e l'analisi del rischio.

Partendo dall'identificazione e dall'analisi del contesto interno ed esterno al Consorzio, è stata studiata la natura del rischio: l'analisi è stata fatta su tutti i processi in uso presso il Consorzio. L'analisi ha considerato: - il grado di discrezionalità dell'attività, della rilevanza esterna, della numerosità, della complessità e del valore economico di ciascun processo per valutare la possibilità che, all'interno e all'esterno dell'ente, si consolidino interessi e relazioni che possano favorire la corruzione; - la presenza di controlli sia interni che esterni: - l'applicazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari e degli acquisti in maniera capillare, ecc. ...).

5e. La ponderazione o livello di rischio.

La ponderazione del rischio è un valore numerico attribuito ad ogni evento considerato che “misura” gli eventi di corruzione in base alla probabilità e all'impatto delle loro conseguenze sull'organizzazione; tale valutazione

è svolta dal soggetto maggiormente in grado di ponderare la qualità ed il relativo grado di rischio sulla base della propria funzione, della propria professionalità e della propria esperienza ma sempre in stretta sinergia con i dipendenti e collaboratori del Consorzio. Ritenendo di fondamentale importanza il monitoraggio delle *azioni* e dei *processi* correlati al compimento delle attività prevalenti, il Consorzio ha richiesto e superato un *audit* di sorveglianza nel rispetto della norma UNI ES ISO9001 certificandosi per la qualità per le attività di ricerca svolte nel proprio Laboratorio Radar e Sistemi di Sorveglianza (RaSS).

5f. Le aree sensibili e il sistema dei controlli esistenti: acquisizione e sviluppo del personale e selezione del personale.

Il personale del Consorzio viene reclutato tramite assunzioni con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato. Per lo svolgimento delle attività previste nei progetti di ricerca finanziati da enti pubblici e privati, il CNIT si avvale di collaborazioni coordinate e continuative di prestazioni occasionali e professionali. Le modalità di assunzione sono regolamentate dal “Regolamento per il conferimento a terzi di incarichi di collaborazione esterna” (cfr www.cnit.it). Tutte le assunzioni finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca sono vincolate alle disponibilità di budget esistenti sui progetti di ricerca.

5g. Misure per la prevenzione dei rischi nell’assunzione di personale tramite avvisi di selezione.

Il Consorzio CNIT garantisce imparzialità economicità e trasparenza nella modalità di assunzione di personale Tramite procedure di selezione pubbliche. Sono garantite anche tempistiche rapide nella conclusione dei procedimenti. Le progressioni, sia economiche sia di carriera, avvengono in funzione dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, previa analisi e monitoraggio continuo del percorso lavorativo dall’ultimo passaggio di livello o adeguamento retributivo erogato. I rischi del processo sono i seguenti: - limitata pubblicità allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari. Per la gestione dei suddetti rischi, il Consorzio intende avvalersi delle “misure” riportate nel presente Piano.

5h. Acquisti di lavori, servizi e forniture.

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina gli acquisti di lavori servizi e forniture, il Consorzio sta adeguando e modificando tutte le procedure anche in ossequio di quanto previsto dalle linee guida ANAC. Attualmente sta redigendo un nuovo regolamento interno relativo agli acquisti di lavori servizi e forniture che ottemperi alla nuova normativa.

Relativamente alle procedure più ricorrenti (forniture di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria) come noto, la novità principale risulta essere che il testo oggi vigente non prevede gli “affidamenti in economia” già regolati dall’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 ma disciplina, all’art. 36, i “Contratti sotto soglia” stabilendo i principi che devono informare tali affidamenti e individuando procedure semplificate per la selezione del contraente in relazione all’importo.

Tra gli obiettivi del nuovo codice è il rafforzamento della trasparenza, ed il Consorzio sta lavorando affinché si

definisca una procedura chiara e lineare che non lasci spazio ad errori.

L'art. 29 (Principi in materia di trasparenza) dispone infatti che “ Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”..

Da quanto sopra, tenuto conto che il principio di trasparenza e pubblicità impone la conoscibilità delle procedure di gara, il Responsabile del Procedimento (RUP), debba provvedere alla pubblicazione:

1. della determina a contrarre; 2. Per gli acquisti di importo superiore ad Euro 40.000,00 della determina di aggiudicazione recanti “anche il riferimento alla modalità di selezione prescelta”; 3. dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione anche dei soggetti invitati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b) del Codice e degli altri atti specificatamente indicati (tra cui, giova richiamarlo, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti; il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento, le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali e i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione) e non già pubblicati ai sensi del citato comma 32 dell'art. 1 (relativo – si rammenta – a: CIG, Struttura proponente, oggetto del contratto, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, operatori che hanno presentato offerta, esito della gara, anche quando essa vada deserta o non sia aggiudicata, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, somme liquidate nonché tempi di completamento dell'opera ovvero servizio o fornitura).

Le fasi del processo particolarmente esposte ai rischi di corruzione sono le seguenti: individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; definizione dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione; la valutazione delle offerte; la verifica dell'eventuale anomalia delle offerte; la predisposizione dei documenti di gara, la indicazione dei criteri di valutazione, la valutazione delle offerte e la commissione di gara. Inoltre, particolarmente sensibili sono le procedure negoziate e gli affidamenti diretti. I rischi insiti nelle fasi del processo acquisti, considerati in ottica strumentale alla commissione di reati di corruzione *ex* L.190/2012, sono i seguenti: - accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; - definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); - uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; - utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; - elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello

procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; - abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario. Il Consorzio potrà eventualmente rafforzare il

sistema di controllo interno in materia di prevenzione della corruzione come si è detto con la revisione del Regolamento di Amministrazione e Contabilità (cfr. www.cnit.it) per le acquisizioni di lavori, beni e servizi e le procedure operative. Lo scopo è quello di inserire procedure di controllo nelle fasi/attività a rischio e introdurre in casi particolari l'obbligatorietà della stipula dei patti di integrità con i "candidati" appaltatori; adottare protocolli di legalità "tipo" per la partecipazione alla gara, con clausola di esclusione in caso di violazione, ovvero altre misure che scaturiranno dalla vigilanza dell'applicazione del presente Piano nel corso del tempo.

6. Formazione.

L'attività di formazione del Rappresentante Legale, del dirigente amministrativo e di tutto il personale coinvolto nei processi considerati a rischio rappresenta, ai sensi della legge n. 190/2012, uno dei più importanti strumenti di prevenzione della corruzione. La conoscenza della normativa elaborata a livello nazionale ed internazionale è infatti presupposto imprescindibile per la sua consapevole applicazione ed attuazione a livello locale. Il PTPC nella sua fase applicativa prevede un percorso formativo sia sui temi dell'etica e della legalità sia, in particolare sui temi delle aree/settori particolarmente esposti al rischio di corruzione (art. 1 commi 5, 8, 10 e 11 L.190/2012). Tali iniziative verranno rivolte, in particolare, al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai Responsabili dei Laboratori Nazionali, al personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato e ai collaboratori esterni.

Secondo le differenti competenze, il personale sarà destinatario di formazione in relazione all'area di competenza esposta a rischio, secondo quanto sotto indicato: -livello generale, rivolto a tutti i dipendenti; livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree di rischio.

6a. Obiettivi e finalità

Gli obiettivi minimi del progetto di formazione sono i seguenti:

1. Fornire una conoscenza generale del quadro normativo di riferimento, rimandando a successivi approfondimenti le tematiche di maggiore interesse;
2. Offrire quadri interpretativi, indicazioni e proposte operative per l'applicazione del piano triennale di prevenzione della corruzione,
3. Creare uno spazio di confronto tra i colleghi delle diverse strutture per l'analisi e la diffusione di buone pratiche;
4. Favorire l'acquisizione di competenze specifiche per lo svolgimento delle attività nelle aree a più

elevato rischio di corruzione.

Il programma della formazione ha come obiettivo principale quello di fornire gli strumenti per svolgere le proprie funzioni nel pieno rispetto della normativa dettata in materia di anticorruzione, attraverso la comprensione dei principi generali dell'etica pubblica e di un approccio valoriale dell'attività amministrativa. Occorre mettere in condizione i responsabili di funzioni e processi di poter identificare le situazioni che possono sfociare in fenomeni corruttivi e di poterli affrontare salvaguardando la funzione pubblica da eventi criminosi.

6b. Destinatari della formazione e selezione dei partecipanti.

In linea con il programma formativo degli anni già trascorsi, la formazione riguarderà il livello generale coinvolgendo il personale impiegato nelle aree di rischio predeterminate dalla legge di cui all'art. 1, comma 16 della legge n. 190/2012 e dal presente Piano.

Il Direttore Amministrativo propone e gestisce il programma annuale della formazione, da svolgersi anno per anno tenendo conto delle risorse a disposizione.

6d. Altre attività di accompagnamento formativo.

Alla formazione “di base” sarà affiancata, con tempi e modalità da definire, da alcune iniziative di formazione “continua”, attraverso:

- Azioni di sensibilizzazione/comunicazione: destinate a tutto il personale sugli aspetti normativi e sul piano anticorruzione approvato;
- Comunicazioni mirate (con diversi media) a tutti gli organi e al personale sui tempi di applicazione del Piano triennale e sui tempi e modi della formazione;
- **P**eriodica trasmissione in via telematica ai componenti degli organi (tramite *mail* di tutti gli aggiornamenti normativi in materia;
- La funzione della formazione sarà comunque quella di creare una conoscenza diffusa tra tutto il personale e di collaboratori sulle principali novità legislative in materia di anticorruzione, in modo da garantire una preparazione omogenea e trasversale
- Il monitoraggio sull'attività svolta verrà realizzato attraverso questionari rivolti ai destinatari delle iniziative di formazione, al fine di verificare il livello di attuazione ed efficacia delle attività intraprese.

7. Rotazione del personale e verifica delle modalità di attuazione.

Per un ente come il **Consorzio sia per le dimensioni sia per** il personale dislocato in diverse Regioni è difficile effettuare una rotazione del personale (sia di tipo amministrativo che dedicato alla ricerca).

Pertanto, il Consorzio ritiene di non applicare al momento nessuna rotazione del personale. In ogni caso, come suggerito dalla Determina ANAC 831/2016, sono previste modalità operative che favoriscono una maggiore

compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio con meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, tra più soggetti.

La responsabilità del procedimento è assegnata ad un soggetto diverso da quello cui compete l'adozione del provvedimento finale.

8. Incompatibilità e conflitto d'interessi: obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.

L'art. 1, c.41, della legge n.190/2012 ha introdotto l'art. 6 *bis* nella legge n. 241/1990, rubricato "Conflitto d'interesse".

La disposizione stabilisce che *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale"*.

Tra le misure di prevenzione e di contrasto alla corruzione, un ruolo importante riveste l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e controinteressati.

La norma summenzionata va letta in maniera coordinata con un'altra disposizione inserita nel Codice di comportamento: l'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 contiene, infatti, una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interesse, ma anche una clausola di carattere generale in riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino "gravi ragioni di convenienza".

L'amministrazione si impegna a realizzare tale misura di contrasto nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- Promozione da parte del CNIT, di iniziative informative al fine di dare conoscenza al personale (responsabile del procedimento e collaboratori preposti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale) dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse anche potenziale, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire nella segnalazione di ogni situazione di conflitto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 *bis* della L. 241/90 (introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012 e con valenza deontologico-disciplinare) e dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).
- Promozione di attività formativa da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nei confronti di tutto il personale del Consorzio volta a diffondere la conoscenza della normativa in materia di conflitto d'interesse.

9. Whistleblowing

Il Consorzio recepisce la determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti». Per la segnalazione degli illeciti, ai sensi dell'art.54 *bis* del d.lgs n 165 del 2001, utilizza il modello sviluppato dal DFP nel 2014, seguirà le indicazioni rese da ANAC nel 2014.

Al fine di tutelare il dipendente che segnala eventuali illeciti, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata (art. 1, comma 51, L. 190/12) ed eventuali segnalazioni che dovessero risultare assolutamente senza alcun fondamento, potranno dare luogo a procedimenti sanzionatori.

Il soggetto competente a ricevere le segnalazioni del *whistleblower* è il Responsabile della prevenzione della corruzione, cui spetterà la verifica preliminare eventualmente necessaria e, in caso di riscontro di potenziali irregolarità, la segnalazione alle autorità competenti, nonché la stessa ANAC secondo il combinato disposto dell'art. 1, comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 19, comma 5 della legge 11 agosto 2014, 114.

Per le esecuzioni delle verifiche preliminari il Responsabile potrà eventualmente procedere all'acquisizione di documenti ed informazioni presso tutte le strutture del Consorzio. Come prevede la L.190/2012 sempre al comma 51 dell'art.1, dovrà essere prevista la tutela del dipendente/collaboratore fuori dai casi di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, il dipendente/collaboratore non potrà essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie.

10. Codice di comportamento.

Il Consorzio CNIT ha adottato il vigente Codice di comportamento, pubblicato sul sito nella sezione "Amministrazione Trasparente" (cfr. www.cnit.it).

Il codice comportamento previsto dalla Legge 190/2012 rappresenta uno degli strumenti essenziali del Piano di prevenzione della corruzione poiché le norme in esso contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa. Il Codice è adottato dall'organo di indirizzo politico. Sull'argomento, il PNA dispone oltre che di tener conto delle linee guida della CIVIT (ora ANAC) di condividerne i contenuti con la partecipazione degli *stakeholders*, di prevedere regole comportamentali specifiche e calibrate sulle diverse professionalità. L'approccio è concreto e chiaro in modo da far comprendere con facilità il comportamento eticamente e giuridicamente adeguato nelle diverse situazioni critiche. Devono essere programmate adeguate iniziative di formazione. L'osservanza del Codice deve essere anche estesa ai collaboratori esterni a qualsiasi titolo, prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi. Per le violazioni delle regole del personale dipendente sono indicate con chiarezza quali sono le autorità competenti allo svolgimento del procedimento e all'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

11. Il sistema disciplinare.

La Legge 190/2012 ha stabilito che la violazione delle regole dei Codici adottati da ciascuna amministrazione in conformità al nuovo Codice di comportamento (DPR n. 62/2013) dà luogo a responsabilità disciplinare. Al mancato rispetto delle prescrizioni del Codice comportamento consegue l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste, secondo il principio di tempestività e immediatezza della contestazione, senza attendere l'esito dell'eventuale giudizio istaurato innanzi le competenti Autorità Giudiziarie.

12. Le misure da implementare

Per quanto concerne le restanti misure per le annualità 2022-2024 CNIT provvederà a verificare la sussistenza di ulteriori aree delicate di rischio, come è avvenuto per la redazione del presente Piano, ed in linea con la determina 831/2016 di ANAC, enucleando eventuali sotto processi, legati alle attività di CNIT, che al momento non risultano evidenti ma che nel corso dell'esercizio 2022 potrebbero evidenziarsi e rappresentare causa di rischio ulteriore.

Una definizione più puntuale dei contenuti e delle azioni da mettere in cantiere in ordine a ciascuna delle misure su elencate sarà pertanto oggetto del prossimo aggiornamento del Piano, salva la eventuale urgenza che potrà indurre il CNIT ad un aggiornamento infrannuale, anche scaturente dalle reportistica che CNIT attiverà al fine di svolgere correttamente il monitoraggio sulla corretta applicazione del PTPC.

13. La trasparenza

La trasparenza è considerata uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Gli obblighi di trasparenza sono indicati all'art. 1 co.15,

16, 26, 27, 32, 33 della Legge 190. Il D.lgs. 33/2013 art. 11, come modificato recentemente con il DL 90/2014 convertito in legge n. 114 dell'11 agosto del 2014, ribadisce che le disposizioni previste dal Decreto si applicano alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni ed ai soggetti privati in controllo pubblico, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

In verità, tale lettura estensiva dell'ambito soggettivo di applicazione era già stata resa sia dal DFP che da ANAC, in particolare con la circolare 1 del 14 febbraio 2013, con l'aggiunta dell'estensione di tutte le disposizioni del D. Lgs. 33/2013.

Con il D.lgs. n. 33 si rafforza la qualificazione della trasparenza intesa, già con il D.lgs. n. 150 del 2009, come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione, inserendo tra le "materie colpite" dagli obblighi di trasparenza anche l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Emerge dunque con chiarezza che la trasparenza non è da considerare come fine, ma come strumento per avere un'amministrazione che operi in maniera non solo eticamente corretta ma anche procedimentalmente e che persegua obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione. Gli adempimenti di trasparenza devono essere curati seguendo le indicazioni contenute nell'Allegato A al D.lgs. n. 33 del 2013 e secondo la delibera n. 50 del 2013 della C.I.V.I.T. Vedasi a tale proposito il Capitolo dedicato in questo P.P.C. al Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità (cfr. www.cnit.it).

Con particolare riferimento alle procedure di appalto (che risultano le più esposte), l'A.V.C.P. ha definito con la deliberazione n. 26/2013 le informazioni essenziali che le stazioni appaltanti pubbliche devono pubblicare sulla sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito. Le società e i soggetti privati in mano pubblica sono tenute ad attuare le misure previste dall'art. 22 del D.lgs. n. 33 del 2013, con particolare riferimento al co. 3, che rinvia in particolare agli artt. 14 e 15 per i dati da pubblicare (componenti degli organi di indirizzo e incarichi dirigenziali, di collaborazione e di consulenza) e a collaborare con l'amministrazione vigilante. Il sito web del Consorzio, aggiornato con la sezione "Amministrazione Trasparente", è

accessibile all'indirizzo <http://www.cnit.it> dalla homepage, cliccando alla voce "Amministrazione Trasparente" l'utente può visualizzare i contenuti di esso.

Di seguito la scheda sinottica della mappatura dei processi e l'identificazione delle misure di prevenzione; viene sotto indicato il valore dell'attività vincolata o discrezionale, la probabilità di rischio e il livello di rischio:

Tabella A. Mappatura dei processi e valutazione del rischio

VALORI ATTIVITA' VINCOLATA (da norme o regole in atto)/DISCREZIONALE

1=VINCOLATA; 2=PARZIALMENTE VINCOLATA; 3=DISCREZIONALE BASSA (DISCREZIONALITA' TECNICA); 4= DISCREZIONALITA' MEDIA; 5=DISCREZIONALITA' ALTA.

PROBABILITÀ DEL RISCHIO

0=nessuna probabilità; 1=improbabile; 2=poco probabile; 3=probabile; 4=molto probabile; 5= altamente probabile

LIVELLO DI RISCHIO

0 – NULLO
1- BASSO
2-MOLTO BASSO
3-MEDIO
4-ALTO
5- ELEVATO

A) Area affidamento Lavori, Servizi e Forniture	ATTIVITÀ DISCREZIONALE O VINCOLATA	RISCHIO	PROBABILITÀ DI RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
Definizione dell'oggetto per l'affidamento FORNITURA BENI E SERVIZI	3 D	Genericità, imprecisione etc...	1	3	Attenzione al reale bisogno al fine di perimetrare e descrivere al meglio l'oggetto dell'acquisto
Definizione dello strumento per l'affidamento	3 D	Elusione e violazione delle norme comunitarie e nazionali	1	3	Aggiornamento costante anche tramite sito ANAC (ex AVCP) su eventuali modifiche al codice e alle procedure
Redazione della documentazione d'appalto	3 D	Imprecisione	2	3	Redazione delle specifiche tecniche e degli altri documenti sulla base delle esigenze della stazione appaltante

Requisiti di partecipazione	4 DISCREZIONALITA' MEDIA	Arbitrarietà e inserimento di requisiti illegittimi	2	5	Monitoraggio di livello elevato ed informatizzazione delle procedure per la richiesta e la verifica dei requisiti
Definizione dei criteri per la valutazione delle offerte	3 D	GENERICITA' Arbitrarietà	2	4	Creazione dei parametri per la definizione delle offerte- formazione di buone prassi al personale coinvolto
Valutazione offerte	3 DISCREZIONALITA' A' TECNICA	Rischi di arbitrarietà	3	5	Creazione di parametri definiti e specifici per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose

Procedure negoziate	3 D	Elusione delle regole e scelta arbitraria Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6bis della legge n. 241/1990 e successive modifiche.	2	5	Ricerca di mercato e comparazione competitiva tra gli offerenti
Cottimi fiduciari e affidamenti diretti (art. 125, comma 8 e comma 11, ult. per Cod.)	3 D	Elusione delle regole e scelta arbitraria Dichiarazione dell'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 6bis della legge n. 241/1990 e successive modifiche.	2	5	Fiduciari: predeterminazione di criteri per quanto possibile oggettivi per la valutazione delle offerte; rotazione dei Componenti delle commissioni di valutazione secondo criteri predefiniti. Affidamenti diretti: espletamento di indagini di mercato al fine di favorire la rotazione nella scelta del contraente, nel rispetto dell'economicità dell'acquisto

<u>B) Area</u> <u>Reclutamento e</u> <u>progressione del</u> <u>personale, ivi</u> <u>compresi gli</u> <u>affidamenti di</u> <u>incarichi e</u> <u>collaborazioni</u>	ATTIVITÀ DISCREZIONALE O VINCOLATA	RISCHIO	LIVELLO DI RISCHIO	PROBABILITÀ DI RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE
Acquisizione e progressione del personale	3D	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Progressione economica di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/ candidati particolari	2	3	Valutazioni comparative per titoli e colloquio mediante selezione pubblica. Definizione di criteri per le progressioni economiche che tengano conto dell'esperienza acquisita.

Conferimento incarichi professionali e co.co.pro.	3 D	Sovradimensionamento o sottodimensionamento delle risorse	2	5	Valutazione comparativa, per titoli e colloquio mediante selezione pubblica. Adozione del Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale presso il Consorzio CNIT
---	------------	---	----------	----------	--

PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E DELLA INTEGRITÀ 2022-2023

Obiettivi e definizioni

Il Consorzio CNIT ha aggiornato il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) 2022-2024 in ottemperanza della l. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013 come novellato dalla L. 11 agosto 2014 n. 114, in relazione alla quale ANAC ha diramato dettagliate linee guida con la Delibera 17 giugno 2015, n. 8. Ha, altresì, valutato la delibera di ANAC n. 148 del 3 dicembre 2014 circa le modalità di assolvimento degli obblighi di pubblicazione redatte dalla stessa Autorità per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del D. Lgs. 165/2001.

Il P.T.T.I. del Consorzio, segmento fondamentale del P.T.P.C., ha l'obiettivo principale di confermare e promuovere attraverso la cultura della trasparenza la cultura della legalità e della conoscibilità dei processi organizzativi e dei risultati dello stesso.

Esso è tenuto, tra l'altro, all'aggiornamento del Piano ogni anno sulla base delle risultanze cristallizzate nella Relazione annuale predisposta dal Responsabile dell'anticorruzione.

Il presente documento è parte integrante del P.T.P.C. ed è costruito in modo da rendere agevole al cittadino e ai portatori d'interessi la relativa consultazione.

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione nonché della Trasparenza dichiara di aver ottemperato agli obblighi di Trasparenza e tali adempimenti vengono svolti anche in assenza dell'OIV o struttura analoga.

Organizzazione e funzioni dell'amministrazione

I dati

Coerentemente a quanto previsto dalle Delibere CIVIT (ora ANAC) e dal d. lgs 33 /2013, il Consorzio CNIT ha provveduto ad individuare i seguenti dati ed i relativi contenuti specifici da rendere disponibili alla consultazione sul proprio sito istituzionale:

- Informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, con aggiornamenti di norma entro quindici giorni dalla variazione dei dati stessi;
- Elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali, compresa la casella di posta elettronica certificata, al fine di orientare l'utenza verso l'interlocutore più adeguato alle proprie esigenze;
- Elenco dei curricula, retribuzioni, compensi ed indennità di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo;
- Codici di comportamento (articolo 55, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 così come modificato dall'articolo 68 del d.lgs. n. 150 del 2009);
- Incarichi retribuiti e non retribuiti (articolo 11, comma 8, lettera i), del d.lgs. n. 150 del 2009 e articolo 53 del d.lgs. n. 165 del 2001;
- relazione tecnico-finanziaria e illustrativa (Bilanci), certificata dagli organi di controllo (articolo 55, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2009);
- Tempi medi di pagamento: il dato è recuperato dalla piattaforma relativa alla certificazione dei crediti del MEF.

Ulteriori dati (eventuali disfunzioni in sede di esecuzione del contratto) sono pubblicizzati mediante apposita comunicazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (oggi, ANAC). Ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge 190/2012, il Consorzio provvede entro il 31 gennaio di ogni anno all'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul proprio sito, dei dati riferiti all'anno precedente, relativi a: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, pubblicati in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto.

L'area Amministrazione Trasparente

L'area dedicata alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti, in linea con le delibere ANAC, coerentemente con le indicazioni delle Linee guida dei siti *web* della Pubblica Amministrazione è denominata **Amministrazione trasparente**.

La sezione ha un facile accesso dalla *home page* del CNIT,

- ***Accessibilità e fruizione***

L'obiettivo del portale è la completa accessibilità alle pagine della sezione Amministrazione Trasparente

- ***Formati aperti***

Tutti i contenuti presenti nella sezione saranno fruibili per tutti gli utenti, attraverso l'uso di formati aperti e standardizzati, leggibili sia da *software* proprietari, *open source* o da *software* libero, ciascuno con le proprie modalità di licenza, lasciando all'utente la possibilità di utilizzare la piattaforma che preferisce. In particolare, sul portale saranno adottati i formati, nel rispetto delle linee guida del Garante della privacy, seguenti:

- ***Html/Xhtml*** per la pubblicazione di informazioni pubbliche su Internet;
- ***Pdf*** con marcatura (secondo standard ISO/IEC 32000-1:2008);
- ***Contenuti aperti***

Tutti i contenuti della sezione Trasparenza del sito sono forniti con una licenza.

I contenuti del sito possono essere estratti e riprodotti liberamente per fini non commerciali, a condizione che sia rispettata la loro integrità, senza alterazioni e trasformazioni, e venga citata correttamente la fonte Consorzio Interuniversitario CNIT e il sito correlato www.cnit.it salvo diverso specifico accordo, invece, non è permessa la riproduzione, anche parziale, a fini di commercializzazione e in generale ogni utilizzazione dell'opera che possa configurare una lesione del diritto d'autore.

- ***Contestualizzazione***

Un altro aspetto di particolare rilevanza è quello della contestualizzazione del contenuto in un documento *pdf* o nella pagina *web*, in modo da consentire a tutti gli utenti, compresi quelli provenienti dai motori di ricerca, di approdare su pagine di cui è chiaro il contesto e l'attualità dei contenuti.

- ***Classificazione, semantica e reperibilità delle informazioni***

I contenuti del portale si atterranno a criteri di classificazione e reperibilità attraverso diversi strumenti:

1. La raccolta organica delle informazioni nell'apposita sezione Trasparenza;
2. La classificazione semantica dei contenuti, al fine di costruire collegamenti tra contenuti diversi.

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ha riordinato gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012, il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ribadisce il concetto di trasparenza intesa come "accessibilità totale" delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino.

Tale provvedimento rafforza lo strumento della trasparenza e persegue i seguenti obiettivi:

- Favorire la prevenzione della corruzione;
- Innescare forme di controllo diffuso dell'operato della PA;
- Rendere più semplice l'accesso ai dati e ai documenti della PA.

Il decreto legislativo ha operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione e contabile finalità ha previsto la creazione della sezione *online* denominata "Amministrazione trasparente".

I dati e le informazioni della sezione Amministrazione Trasparente sono comuni a tutte le pubbliche amministrazioni e sono raggruppati e pubblicati in conformità alle specifiche e alle regole tecniche previste dalla normativa. La sezione è in continuo aggiornamento in relazione alla produzione, da parte degli uffici competenti, delle informazioni richieste dalla legge.

Iniziative per la trasparenza

La pubblicazione sul sito telematico del Consorzio CNIT di tutti i dati concernenti il funzionamento dello stesso, nonché il loro regolare aggiornamento, rappresenta la principale modalità operativa per realizzare l'obiettivo di trasparenza del Piano.

Un'unica specifica sezione, denominata “*Amministrazione Trasparente*”, e direttamente accessibile dalla pagina principale del sito telematico costituisce il primo portale di accesso ad informazioni rilevanti per l'utenza.

Sistema di monitoraggio interno sull'attuazione del PTTI

Con riferimento allo stato di attuazione del Programma triennale, in termini di miglioramento del livello di trasparenza dell'Amministrazione verso l'interno e verso l'esterno, si rappresenta quanto segue.

Il Consorzio CNIT ha provveduto alla istituzione, in base a quanto stabilito nelle Delibere 105/2010 della Civit, 50/2013, 71/2013 e dal d. lgs n. 33/2013 e in conformità con quanto previsto nelle Linee guida per i siti web della PA (2011), dell'apposita sezione “*Amministrazione trasparente*”.

All'interno della sezione sono stati pubblicati, progressivamente, i dati previsti dalla normativa in materia. Il sito (www.cnit.it) è così strutturato in linea con le recenti delibere ANAC:

Disposizioni Generali

Anticorruzione Organizzazione Performance Enti controllati
Personale-Collaborazioni-Consulenze
Bandi di concorso
Bilanci
Attività e procedimenti
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Bandi di gara e contratti
Controlli e rilievi sull'Amministrazione
Provvedimenti
Servizi erogati
Beni immobili e gestione patrimonio Altri contenuti – Corruzione Pagamenti dell'amministrazione Opere pubbliche
Dati aperti

Di seguito si rappresenta lo schema degli obblighi di pubblicazione e le scadenze previste dalla L.190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Disposizioni del D.Lgs. 33/2013	Aggiornamenti (tempistica delle pubblicazioni)
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'integrità	Art. 10, c. 8, lett. a	Annuale (art. 10, c. 1)
	Atti generali	Art. 12, c. 1,2	Tempestivo (art. 8)

	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 34, c. 1,2	---
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a	Tempestivo (art. 8) (alcuni annuali)
		Art. 14	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47	Tempestivo (art. 8)
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b, c	Tempestivo (art. 8)
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d	Tempestivo
Consulenti e collaboratori		Artt. 14 e 15, c. 1, 2	Tempestivo (art. 8)

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Disposizioni del D.Lgs. 33/2013	Aggiornamenti (tempistica delle pubblicazioni)
Personale	Nomine ed elezioni	Art. 14, co. 1, 2	Tempestivo (art. 8)
	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1, 2	Tempestivo (art. 8)
		Art. 41, c. 2, 3	---
	Dirigenti	Art. 10, c. 8, lett. d	---
		Art. 15, c. 1, 2, 5	---
		Art. 41, c. 2, 3	---
	Posizioni organizzative	Art. 10, c. 8, lett. d	---
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, 2	Annuale (art. 16, c. 1, 2)
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, 2	---
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3	Trimestrale (art. 16, c. 3)
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c. 1	Tempestivo (art. 8)
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1	Tempestivo
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2	---
	OIV (Collegio dei Revisori dei Conti)	Art. 10, c. 8, lett. c	---
Bandi di concorso		Art. 19	Tempestivo (art. 8)
Performance	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	---

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Disposizioni del D.Lgs. 33/2013	Aggiornamenti (tempistica delle pubblicazioni)
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b	---
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1	---
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2	---
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3	---
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a	---
		Art. 22, c. 2, 3	---
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b	---
		Art. 22, c. 2, 3	---
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c	Annuale (art. 22, c. 1)
		Art. 22, c. 2, 3	Annuale (art. 22, c. 1)
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d	Annuale
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1	---
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, 2	Tempestivo (art. 8)
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2	---
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3	---
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23	Semestrale (art. 23, c. 1)

Denominazione sotto-sezione 1 livello	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Disposizioni del D.Lgs. 33/2013	Aggiornamenti (tempistica delle pubblicazioni)
	Provvedimenti dirigenti	Art. 23	---
Bandi di gara e contratti	Determine	Art. 37, c. 1, 2	Tempestivo (art. 8)
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1	Tempestivo (art. 8)
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30	---
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30	Tempestivo (art. 8)
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33	---
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36	---
Altri contenuti			Tempestivo (art. 8)